



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV  
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

**Delibera n. 21 del 4 marzo 2022**

**Oggetto: Aggiornamento del “Regolamento sul funzionamento del Collegio dei Revisori”**

Il giorno 4 marzo 2022, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana, regolarmente costituito;

**VISTO** il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

**VISTA** la delibera n. 1 del 19 febbraio 2021 con cui il Consiglio Direttivo Nazionale ha nominato Cecilia Crescioli quale Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. recante “Codice del Terzo settore”, in particolare agli artt. 30 e 31 disciplinanti la nomina e le responsabilità degli organi preposti al controllo all'interno degli Enti del Terzo Settore;

**CONSIDERATO** che, a far data dall'avvio delle attività del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organo di controllo dell'Associazione, è emersa in taluni casi una coincidenza degli ambiti tematici indagati, con contestuale aggravio degli adempimenti amministrativi in capo all'organo di amministrazione e potenziali rallentamenti procedurali;

**VISTA** la proposta di unificazione di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 in un unico organo, il Collegio dei Revisori, recepita con delibera n. 9 del 18 dicembre 2021 dell'Assemblea Nazionale;

**CONSIDERATE** le modifiche statutarie intervenute a seguito della succitata delibera, come da verbale redatto per atto pubblico dal Notaio Mariangela Pasquini, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 19 gennaio 2022 al n. 508 serie 1T e la conseguente;



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

**TENUTO CONTO** dell'abrogazione dell'art. 5-ter dello Statuto e della necessità di provvedere ad un accorpamento del *Regolamento sul funzionamento dell'Organo di Controllo* al *Regolamento sul funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti* in modo da armonizzare la regolamentazione esistente ed includere nel novero delle funzioni del Collegio le competenze un tempo attribuite all'estinto Organo di controllo;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria n. 10469 del 21 febbraio 2022 contenente la proposta di aggiornamento del *Regolamento sul funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti* e conseguente abrogazione del *Regolamento sul funzionamento dell'Organo di Controllo*;

**ACQUISITO** il parere favorevole dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sul testo regolamentare proposto, previo recepimento delle modifiche richieste e dell'integrazione di cui all'art. 3.2 che trova applicazione nell'ipotesi di nomina dei componenti supplenti;

**UDITI** i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;

Con voti unanimi,

## D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'aggiornamento del "*Regolamento sul funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti*";
2. di abrogare il "*Regolamento sul funzionamento dell'Organo di Controllo*";
3. di dare mandato al Segretario Generale degli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza – sottosezione Trasparenza associativa.

Il Segretario verbalizzante  
Rossella Maria Della Corte

Il Presidente  
Avv. Francesco Rocca



**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA  
ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**



**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le norme relative alle funzioni, alla composizione e alle modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito anche “*Collegio*”) dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV (di seguito anche “*CRI*” o “*Associazione*”), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
- 1.2 Il Collegio è organo sociale dell’Associazione ai sensi dell’art. 31.4, lett. e) dello Statuto CRI.
- 1.3 Il Collegio dei Revisori incorpora le funzioni precedentemente attribuite all’Organo di Controllo.

**2. FUNZIONI**

- 2.1 Per le funzioni del Collegio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 117/2017 e dall’art. 35-*bis*, comma 2 dello Statuto CRI.
- 2.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza e il corretto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione. In particolare, il Collegio: a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; b) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture relative alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale; c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili; d) effettua verifiche di cassa e sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.
- 2.3 A tal fine, il Collegio dei revisori è tenuto a:
- attestare la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio di esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
  - attestare l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio;
  - attestare la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
  - attestare l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
  - effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché, comunque, venga nel tempo salvaguardato l’equilibrio economico - finanziario;



- f. esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio indicando espressamente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Esprime anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- g. esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente per far fronte ai compiti statutari;
- h. concorrere con altri organi eventualmente a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- i. esprimere un parere, corredato da eventuali osservazioni o proposte di modifica, sui regolamenti di rilevante impatto sull'organizzazione sottoposti all'approvazione Consiglio Direttivo Nazionale;
- j. attestare la rispondenza della gestione ai principi di trasparenza e corretta amministrazione;
- k. attestare la rispondenza del bilancio sociale alle linee guida del Ministero del Lavoro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017;
- l. verificare il perseguimento da parte dell'Associazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche rispetto a specifiche operazioni sociali o a determinati affari;
- m. verificare l'osservanza delle previsioni contenute agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017.

2.4 Nell'esercizio delle predette funzioni, il Collegio formula valutazioni in ordine alla realizzazione delle priorità programmatiche, dei programmi e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti o il non integrale raggiungimento.

2.5 Il Collegio dei revisori, nei termini previsti per l'approvazione, redige le proprie relazioni formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo - contabile della gestione.

2.6 La proposta o meno di approvazione del bilancio di esercizio da parte del Collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se l'atto è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.

2.7 I componenti del Collegio dei revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, previo invito.

### **3. NOMINA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DURATA IN CARICA**

3.1 I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono tre e sono nominati, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3 e 4 dello Statuto CRI, dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e fatto salvo il rispetto dell'art. 16 della legge 31 novembre 2009, n. 196.

3.2 L'incarico di componente del Collegio dei revisori può cessare prima del termine per sopravvenienze di legge, su richiesta del medesimo di dimissioni volontarie ovvero se sussistano accertate cause di incompatibilità previste dalla legge o dal presente regolamento. In questa ipotesi di cessazione anticipata, laddove l'Assemblea Nazionale abbia provveduto alla



designazione di supplenti, il componente viene sostituito per cooptazione dal componente supplente quivi designato con maggiore anzianità di servizio, il quale resta in carica sino alla successiva seduta assembleare.

- 3.3 Ai fini di garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, alla nomina, alla decadenza ed all'attività dei componenti del Collegio dei revisori si applicano le norme previste in materia per le società per azioni di cui all'art. 2382 ed art. 2399 e seguenti del codice civile, che disciplinano l'eleggibilità.
- 3.4 Oltre a quanto precede, costituisce causa d'incompatibilità per pregiudizio alla condizione d'indipendenza con la carica di componente del Collegio dei Revisori, l'essere lavoratori subordinati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.
- 3.5 Con riferimento alla durata in carica del Collegio dei revisori si rinvia all'art. 35-bis, comma 5, dello Statuto CRI.

#### **4. IL PRESIDENTE**

- 4.1 Il Presidente rappresenta il Collegio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori.
- 4.2 Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

#### **5. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

- 5.1 Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente, su delega del Collegio, ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio e previa comunicazione al Presidente.
- 5.2 I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione dell'Associazione e presso tutte le strutture dell'Associazione dotate di autonomia contabile, organizzativa, amministrativa o gestionale.
- 5.3 Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
- 5.4 Le riunioni del Collegio possono tenersi anche in videoconferenza.
- 5.5 Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti effettivi, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 5.6 Il componente dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.
- 5.7 La convocazione è disposta dal Presidente del Collegio a mezzo avviso trasmesso con modalità telematiche almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente:
- l'indicazione della sede dei lavori;
  - il giorno e l'ora della seduta;
  - l'ordine del giorno, con l'indicazione degli eventuali atti o documenti



quando necessario in caso di verifiche e/o controlli mirati che necessitano di una preventiva raccolta di dati e documenti da parte degli uffici preposti.

- 5.8 L'avviso è indirizzato ai componenti del Collegio, al Presidente Nazionale ed al Segretario Generale, oltre che alle strutture di supporto interessate dalla verifica, e viene trasmesso per conoscenza al Magistrato delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della l. n. 259/1958.

## **6. VERBALIZZAZIONE**

- 6.1 Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
- 6.2 Il verbale deve indicare: a. il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione e la precisazione se si svolge in videoconferenza; b. l'ordine del giorno; c. l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione; d. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata; e. la qualifica di chi presiede; f. l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante; g. il riassunto delle discussioni; h. la firma del Presidente, dei componenti del Collegio e del Segretario verbalizzante.
- 6.3 Qualora un componente, o il Magistrato delegato al controllo che assiste alle sedute, richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.
- 6.4 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Presidente e con l'assenso del Magistrato delegato al controllo. La registrazione ha mero valore di ausilio per l'attività di verbalizzazione. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 6.5 Il verbale è trasmesso, per opportuna visione, al Magistrato delegato al controllo prima dell'approvazione.
- 6.6 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva a quella alla quale si riferisce ed è conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio medesimo e detenuto a cura del Presidente del Collegio.

## **7. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO**

- 7.1 Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'Associazione che garantiscono il supporto tecnico amministrativo alle attività del Collegio.
- 7.2 I documenti e gli atti sui quali il Collegio dei revisori esprime il proprio parere o comunque quelli che sono oggetto dell'ordine del giorno sono inviati, salvo condizioni d'impossibilità e/o di urgenza, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta.
- 7.3 Le strutture dell'Associazione di cui al comma 1 partecipano alle riunioni del Collegio con funzioni di supporto e provvedono alla stesura della bozza del verbale delle sedute, curando la trasmissione della copia al Collegio dei revisori.



### **8. NORME TRANSITORIE E FINALI**

- 8.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di approvazione dello stesso.
- 8.2 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.
- 8.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e allo Statuto CRI.



**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	25 luglio 2020	<i>Approvazione</i>
1	4 marzo 2022	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>